



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE IMPRESE E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione XXII - Sistema camerale

CIRCOLARE n. 362/2009 del 25/9/2009

ALLEGATO 1:

FORMULARIO UFFICIALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA CIPE 117/2008

(integrato con schede di calcolo e verifica)

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

E, per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale della Finanza locale
00100 ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
Segretariato C.I.P.E.
00100 ROMA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
GABINETTO
00100 ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GABINETTO
00100 ROMA

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
99100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato dell'industria del comm. dell'artig. e dei trasporti
11100 AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta Segreteria generale-Servizio di
Vigilanza sugli enti - Via S. Francesco, 37
34100 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENTO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALLE REGIONI ORDINARIE
Servizio/Ufficio Risorsa Acqua
LORO SEDI

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 28/09/2009 - 0003000

Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica



AI SIGNORI PREFETTI
LORO SEDI

ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA VIGILANZA SULLE
RISORSE IDRICHE (già COMITATO PER LA VIGILANZA PER
L'USO DELLE RISORSE IDRICHE)
00100 ROMA

Alle Autorità/Agenzie d'Ambito Territoriale
LORO SEDI

ALL'UPI LORO SEDI

ALL'ANCI 00100 ROMA

ALLA FEDERUTILITY 00100 ROMA

ALL'ANFIDA 00100 ROMA

ALL'ANEA 00100 ROMA

ALL'UNIONCAMERE 00100 ROMA

A INFOCAMERE 35100 PADOVA

A INFOCAMERE 00100 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
00100 ROMA

Oggetto: Deliberazione C.I.P.E. 18 dicembre 2008, n. 117 - Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e depurazione.

1 - PREMESSA

Considerata l'esistenza di ambiti nei quali non viene ancora applicato il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici, stabilito con il Decreto Ministeriale 1 agosto 1996, il C.I.P.E. con Delibera 18 dicembre 2008, n. 117 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009 ha impartito direttive per la determinazione degli adeguamenti tariffari da parte dei gestori in regime transitorio dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione, assegnando in particolare al sistema nazionale delle Camere di commercio un ruolo di cerniera, essenziale e conclusivo, nel monitoraggio delle deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari in attuazione della delibera stessa, ruolo assimilabile a quello in tale materia a suo tempo svolto dai soppressi UPICA, uffici periferici di questo Ministero aventi a suo tempo sede presso codeste Camere e le cui funzioni sono state trasferite alle Camere stesse.

L'apprezzabile ruolo assegnato a codeste Camere di commercio alle quali il C.I.P.E. ha sempre riconosciuto una funzione di apporto e monitoraggio delle informazioni di politica economica, costituisce peraltro motivo di rafforzamento delle potenzialità di azione delle



rispettive Aree di regolamentazione del Mercato, affinché tali servizi siano costantemente adeguati alle esigenze dell'utenza, non solo domestica.

Si invitano, pertanto, codeste Camere a voler approntare sollecitamente tutti gli accorgimenti per la raccolta di tutti i modulari, agevolando l'acquisizione delle relative schede, da parte dei soggetti autorizzati, anche in via telematica, tenuto conto di quanto realizzato dall'Unioncamere e dalle Camere che hanno costituito il network del progetto "Acquachiara".

Parimenti, questo Ministero rivolge invito alle Camere di Commercio, all'Unioncamere ed alle sue strutture operative, a voler rendere utilizzabili i dati aggregati raccolti ed a voler attuare ogni più opportuna iniziativa per mettere al servizio delle strutture pubbliche l'ampia conoscenza e le professionalità acquisite nel settore per stringere accordi, intese e convenzioni con questo Ministero, con il Comitato per la Vigilanza per l'uso delle Risorse Idriche (oggi Commissione Nazionale), con le Regioni e con i rispettivi Osservatori sui servizi idrici nell'intento di:

- a) pervenire ad una attività di rilevazione uniforme sul territorio;
- b) costituire un sistema di osservazione sulle tariffe idriche, applicate alle diverse utilizzazioni, con particolare riguardo anche all'incidenza sul costo industriale della produzione, per elaborare rapporti in grado di consentire analisi di risultato idonei a fornire una serie di indicatori utili ed a definire il posizionamento dei gestori rispetto ai valori medi e di eccellenza del comparto;
- c) avvalersi reciprocamente, nel rispetto della normativa vigente, del contenimento della spesa, per il conseguimento dei compiti legati alle finalità istituzionali degli Osservatori, al fine di consentire l'accesso alle fonti informative e a garantire la trasparenza del mercato.

In relazione agli specifici contenuti della deliberazione C.I.P.E. 18 dicembre 2008, n. 117, che detta direttive per la determinazione delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per gli anni 2009 e 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009, si evidenzia inoltre quanto segue:

Va ricordato che sono regolati dalle direttive, di cui alla citata delibera, gli aumenti tariffari oltre che per il servizio di acquedotto (fasce di consumo, quota fissa e quota variabile), anche per l'adeguamento del prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti subdistributori, nonché le quote di tariffa riferiti ai servizi di fognatura e di depurazione.

Si riporta altresì l'accluso formulario unico (sia per le gestioni in economia sia per quelle non in economia), suddiviso in due parti: la prima parte riporta il formulario obbligatorio allegato alla delibera Cipe, la seconda parte contiene schede di calcolo e di verifica aggiuntive.

Tale formulario consente, oltre alla presentazione delle richieste e attestazioni, la rilevazione dei dati e delle notizie ritenute necessarie ai fini delle verifiche in materia di tariffe idriche a cui codesti Enti sono tenuti ai sensi della predetta deliberazione C.I.P.E.. Il suddetto formulario deve essere presentato al soggetto verificatore, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, dai soggetti gestori che hanno apportato variazioni delle tariffe, delle fasce di consumo, del minimo impegnato, della quota fissa. I soggetti gestori sono tenuti alla corretta e completa compilazione del formulario in ogni sua parte.



Ogni pagina compilata del formulario cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore così come ogni altro documento, per qualsiasi ragione, allegato. La sottoscrizione è effettuata secondo le formalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di raccogliere ed organizzare i dati per renderli successivamente disponibili alle Amministrazioni interessate, come espressamente stabilito nella precedente delibera C.I.P.E. n. 131/2002, i formulari su supporto informatico (o eventualmente quelli cartacei) ricevuti dalle singole Camere di commercio dovranno essere da queste trasmessi a conclusione del procedimento di verifica via posta ordinaria o via e-mail a:

- Capo del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Mercede, 9
00187 ROMA
e-mail: dipe.nars@palazzochigi.it

- Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale MCCVNT
Ufficio Monitoraggio Prezzi
Via Molise 2
00187 ROMA
Email: tariffa.idrica@sviluppoeconomico.gov.it

- Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di commercio
P.zza Sallustio 21
00187 Roma
e-mail: tariffe.idriche@unioncamere.it

2 - CONSIDERAZIONI GENERALI

Gli elementi di costo e di ricavo da prendere in considerazione sono desunti dai dati esposti nei bilanci consuntivi ufficiali dei relativi anni di esercizio.

Si ricorda altresì che, avendo la delibera C.I.P.E. fissato la decorrenza delle eventuali variazioni tariffarie, dette variazioni continueranno ad essere applicate dagli enti gestori sulle bollette, in analogia a quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 24/88 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 14 settembre 1988, in base al criterio del pro-die, ovvero con attribuzione dei volumi su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

I limiti di incremento tariffario previsti in questa circolare non si applicano agli enti dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali si fa riferimento alla specifica normativa.



Sono legittimati ad applicare gli incrementi tariffari previsti ai punti 1, 2 e 3 della delibera Cipe in oggetto, i gestori in regime transitorio ossia, i gestori che alla data della decorrenza degli incrementi tariffari non hanno ancora applicato il Metodo Normalizzato stabilito dal DM 1 agosto 1996. Tale principio trova fondamento nell'art. 31 c. 29 della legge n. 448/1998 dove si afferma che "fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico sono fissati con deliberazione Cipe".

Conseguentemente, il soggetto competente ad effettuare la verifica della corretta applicazione della Delibera Cipe in oggetto è la Camera di Commercio.

Gli Enti locali e loro consorzi o, se abilitati per legge o dagli atti convenzionali, gli enti gestori calcolano, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle relative procedure, le nuove tariffe sulla base dei criteri di cui ai punti successivi. Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul B.U.R.

3 - INCREMENTO TARIFFARIO PER I SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE (in base al paragrafo 1 delle delibera Cipe n. 117/2009)

L'incremento qui descritto riguarda il recupero degli incrementi tariffari concernenti gli anni 2003/2007 con decorrenza dalla data di pubblicazione della Delibera CIPE 117 quindi dal 26 marzo 2009. Le variazioni tariffarie si applicano quindi sulle tariffe vigenti al 25 marzo 2009.

Possono effettuare gli incrementi descritti nel presente paragrafo i gestori in regime transitorio ossia, i gestori che alla data del 26 marzo 2009 non hanno ancora applicato il Metodo Normalizzato stabilito dal DM 1 agosto 1996.

Gli enti e le imprese, quindi sia le gestioni in economia sia quelle non in economia, possono incrementare le tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione, sia per usi domestici sia per usi non domestici, fino al 5% qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- presentazione del formulario riguardante i dati gestionali relativi agli anni 2002/2007;
- certificazione dell'avvenuta eliminazione del minimo impegnato o delle modalità atte ad eliminarlo entro il 31 dicembre 2010;
- dichiarazione del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int relativamente all'anno 2007.

In particolare:

- se $Int \leq 5\%$: l'incremento tariffario relativo al recupero 2003/2007 è pari al 5%
- se $Int \geq 10\%$: l'incremento tariffario relativo al recupero 2003/2007 ha valore nullo
- se $5\% < INT < 10\%$: interpolazione lineare, ossia: incremento tariffario = $10 - INT$



Presentazione del formulario

Il gestore è tenuto alla completa e corretta compilazione del formulario. Qualora la gestione dei comuni per i quali si chiede l'adeguamento tariffario sia iniziata successivamente al 2002, dovranno essere forniti i dati incrementi i periodi gestiti, indicandone la motivazione e la data di inizio gestione.

Superamento del minimo impegnato per gli usi domestici

La certificazione del superamento del minimo impegnato di cui al paragrafo 2) punto 1 della delibera si riferisce al minimo impegnato per utenze domestiche (residenti e non residenti) di cui al punto 1.3 della delibera CIPE del 4 aprile 2001, n. 52 e di cui al punto 1.4 della delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 131. Tale certificazione è chiaramente riferita al servizio di acquedotto, mentre per i servizi di fognatura o depurazione, il minimo impegnato non deve essere presente.

I gestori che non avessero completata la manovra di eliminazione del minimo impegnato per usi domestici, oltre a completare la relativa scheda nel formulario allegato seguendo i principi delle precedenti delibere (n. 52/2001, 120/2001 e 131/2002), comunicheranno inoltre la programmazione (tempi e modi) per procedere all'eliminazione entro il 31 dicembre 2010.

L'eliminazione completa del minimo impegnato può avvenire in una sola tranche (anche per quantitativi superiori a 30 m³) purchè l'incremento totale della parte variabile della tariffa, cui il gestore dovesse eventualmente ricorrere per bilanciare la perdita di ricavo derivante dalla riduzione del minimo impegnato, non superi il 2%.

In caso contrario, si procederà a graduali riduzioni del minimo impegnato nel rispetto delle precedenti disposizioni del Cipe.

L'eventuale incremento tariffario per rispettare il principio dell'isoricavo nel contesto della manovra per l'abbattimento del minimo impegnato (come previsto al punto 1.3 della Delibera CIPE 52/2001) è quindi svincolato dagli ulteriori incrementi previsti nella Delibera in oggetto. Come stabilito nelle precedenti disposizioni, la manovra per l'eliminazione del minimo impegnato deve essere fatta dopo il calcolo degli eventuali incrementi previsti nel paragrafo 1 e 2 della Delibera Cipe 117.

Il gestore può compensare la perdita di ricavo totale derivante dalla manovra di riduzione del minimo impegnato, nel rispetto del vincolo dell'isoricavo, ricorrendo operativamente nell'ordine ai seguenti tre strumenti:

1. ricalcolo per unità abitativa del numero di utenti cui viene addebitata la quota fissa e non più per contatore contrattuale;
2. aumento delle quote fisse (ex nolo contatori): fino a un massimo di 3 volte per gli utenti residenti (fino a 9 volte per i non residenti) i valori stabiliti dal provvedimento CIP 45/1974;
3. eventuale recupero del mancato ricavo residuo rispetto al punto 2 attraverso l'incremento proporzionale delle quote variabili (tariffe).

Si ricorda infatti, che la quota fissa che ha sostituito il precedente canone per il nolo contatore, si applica ad ogni unità di utenza finale, sulla scorta della metodologia applicata dal



provvedimento C.I.P. n. 26/75, punto 9 e punto 10, u.c. e nella misura stabilita dal provvedimento C.I.P. 4 ottobre 1974, n. 45, punto 6, relativamente ai consumi per unità finale di utenza, indipendentemente dalla presenza del contatore contrattuale. E' inoltre opportuno precisare che rimane inalterata la suddivisione della quota fissa per fasce di consumo - così come previsto nel punto 6 del Provvedimento CIP n. 45 del 4 ottobre 1974 - e non per tipologia di utenza. Di norma, le utenze presenti nelle pertinenze delle abitazioni non sono soggette all'applicazione della quota fissa.

Si precisa inoltre che contestualmente alla riduzione del quantitativo di minimo impegnato non vengono apportate modifiche alle fasce di consumo che possano annullare gli effetti di tale manovra.

Si chiarisce altresì che, in presenza di eventuali differenze tra valori di ricavo preventivati e valori consuntivati, si procederà successivamente alla determinazione di un fattore rettificativo.

Rimane una facoltà dei gestori l'estensione del percorso di superamento del minimo impegnato anche agli usi non domestici. Ciò potrebbe anche essere utile per una corretta individuazione ed applicazione di tale manovra (obbligatoria) per gli usi domestici (in quanto in alcuni casi di utenze condominiali con un solo contatore contrattuale possono esserci utenze finali sia domestiche sia non domestiche).

Coefficiente di interruzione del servizio

La dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente che gestisce il servizio idrico, del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, Int , nel territorio servito dall'azienda, di norma si riferisce al servizio acquedotto nel territorio di applicazione dell'incremento tariffario stabilito al punto 1 della delibera Cipe 117/2008.

Nella formula di definizione del coefficiente delle interruzioni del servizio INT il valore n_i che moltiplica Int , all'interno della sommatoria al numeratore della frazione è da intendersi come "numero delle utenze coinvolte nella i -esima interruzione".

Qualora non fosse disponibile un rilevamento dei dati relativi alla durata delle interruzioni potranno essere dichiarate delle stime comunque parametriche al numero di interruzioni intervenute nel periodo considerato.

4 - CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER IL 2008. (in base al paragrafo 2 delle delibera Cipe 117/2008)

Possono effettuare gli incrementi descritti nel presente paragrafo i gestori in regime transitorio ossia, i gestori che alla data del 1° luglio 2009 non hanno ancora applicato il Metodo Normalizzato stabilito dal DM 1 agosto 1996.



L'adeguamento tariffario individuato al punto 2 della Delibera Cipe 117/2008 prende a base i costi ed i ricavi riferiti all'annualità 2008. Il formulario, aggiornato con i dati riguardanti l'anno 2008, deve essere trasmesso al soggetto verificatore entro il 30 maggio 2009. Le variazioni tariffarie si applicano sulle tariffe vigenti al 30 giugno 2009, con decorrenza 1 luglio 2009.

L'adeguamento è calcolato secondo la seguente formula:

$$\square T = P - X + 5 * I$$

Con

$\square T$ = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.

P = tasso di inflazione programmata per il 2008: 1,7%¹

X = Variazione di produttività nel 2008 rispetto al 2007: $X = \frac{R_{2008}}{C_{2008}} - \frac{R_{2007}}{C_{2007}}$

dove:

R_{2008} = Ricavi totali per l'anno 2008;

C_{2008} = Costi per l'anno 2008 indicati nella scheda D del formulario quale somma delle voci 1 (Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo), 2 (Costi per servizi), 3 (Costi per godimento beni di terzi), 6 (Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo), 7 (Accantonamento per rischi), 8 (Altri accantonamenti) e 9 (Oneri diversi di gestione);

R_{2007} = Ricavi totali per l'anno 2007;

C_{2007} = Costi per l'anno 2007 indicati nella scheda D del formulario quale somma delle voci 1 (Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo), 2 (Costi per servizi), 3 (Costi per godimento beni di terzi), 6 (Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo), 7 (Accantonamento per rischi), 8 (Altri accantonamenti) e 9 (Oneri diversi di gestione);

La variazione di produttività così calcolata secondo la formula riportata nella Delibera Cipe è un valore espresso in percentuale e può oscillare tra -1,15% e +1,15%

I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1 luglio 2003 – 30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO o dall'ente locale competente.

Riconoscibilità degli investimenti

Gli investimenti cui fare riferimento per l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con risorse pubbliche, statali o comunitarie. Debbono altresì essere dedotti dagli investimenti tutti i contributi a fondo perduto da fonti esterne (oneri di urbanizzazione, contributi allacciamento a carico utenti, contributi statali, regionali, ecc.).

¹ Fonte: Nota Informativa 2009-2011 presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 febbraio 2009



Nei casi di dettaglio semestrale della realizzazione e della programmazione degli investimenti, l'attribuzione a specifici semestri all'interno dell'anno andrà giustificato con opportuno criterio scelto da parte di ciascuna azienda.

Nel calcolo degli investimenti sono da considerare tutti gli investimenti di competenza anche indirettamente riferibili all'acqua attraverso la contabilità analitica.

Infine relativamente al coefficiente "I" presente nella formula di adeguamento tariffario, si fa presente che il valore degli investimenti da considerare è pari alla sommatoria degli investimenti dei servizi gestiti (ricavabili dalla scheda E) e di conseguenza l'adeguamento tariffario ottenuto dalla formula di calcolo riportata ai punti 2 e 3 della delibera CIPE 117/2008 è applicabile alle tariffe dei servizi idrici gestiti (acquedotto fognatura e depurazione).

Come previsto dalle Deliberazioni precedenti, gli incrementi correlati agli investimenti possono essere applicati solo se il gestore abbia provveduto:

- all'adozione della carta dei servizi al 30.05.2009, recante le caratteristiche descritte nella circolare 3500/C dell'8 novembre 2000 (punto 1.9.3) e nel rispetto del DPCM 29 aprile 1999. A tale fine dovranno essere inviati al soggetto verificatore gli atti indicativi dell'adozione della citata carta, oltre ad una copia della stessa.
- a soddisfare l'obbligo di referto previsto dal DM LL.PP. 99 del 8 gennaio 1997 ed in particolare dalla relativa circolare esplicativa del 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (G.U. n. 52 del 4 marzo 1998) relativamente alla rete acquedottistica. La compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione da parte del gestore della relativa scheda di cui al modulario in allegato, può considerarsi soddisfacimento di tale obbligo.

Fornitore d'acqua all'ingrosso

Il fornitore d'acqua all'ingrosso si deve attenere agli stessi criteri di adeguamento tariffari definiti per il gestore all'utenza finale.

5 - CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER IL 2009.

Relativamente al punto 3 della Delibera Cipe 117/2008, considerato che la richiesta deve essere presentata entro il 30 maggio 2010, si rimanda ad una successiva circolare.

6 - NORME COMUNI

Per quanto riguarda l'opportuna necessità di razionalizzazione e di omogeneizzazione sia delle fasce di consumo sia delle tariffe, in presenza di situazioni fortemente differenziate (in particolare sull'uso domestico) si dovrà fare riferimento al principio dell'isoricavo.



Base di computo degli aumenti

In linea con i principi che giustificano l'articolazione tariffaria, l'incremento tariffario massimo ammissibile, potrà essere spalmato sia sulla parte variabile delle tariffe sia sulla parte fissa (quota fissa) con il rispetto delle seguenti condizioni:

- l'incremento in valore assoluto della tariffa agevolata per usi domestici deve essere inferiore o pari all'incremento in valore assoluto della tariffa eccedenza (se queste ultime sono più di una si calcola una media ponderata);
- l'incremento in valore assoluto della tariffa base per usi domestici deve essere inferiore o pari all'incremento in valore assoluto della tariffa eccedenza (se queste ultime sono più di una si calcola una media ponderata);
- l'incremento della quota fissa non può superare il tetto massimo fissato con la precedente delibera n. 52/2001: fino a tre volte il valore stabilito dal Provvedimento CIP n. 45/1974 ovvero se diverso in quanto modificato prima del 1995 si applicano i criteri stabiliti nell'allegato 3 della circolare applicativa della delibera Cipe n. 131/2002.

Rapporti con l'utenza

I gestori debbono improntare i rapporti con l'utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando - nella prima bolletta utile - la percentuale d'incremento applicata e la relativa base di applicazione ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento, le tariffe applicate per ogni fascia di consumo, la quota fissa.

Infine, i gestori che gestiscono in forma integrata due o tutti i servizi idrici, provvederanno ad una indicazione distinta, in bolletta, della quota di tariffa imputabile a ciascuno dei servizi stessi e ad esporre nella stessa gli elementi utili per verificare la correttezza della quantificazione dei relativi importi.

7 - PROCEDURE

Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997. In particolare:

Ai fini dell'attività di verifica, il soggetto verificatore richiede la documentazione e le informazioni aggiuntive ritenute necessarie e formula le proprie osservazioni fissando il termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta per dare seguito alla relativa istruttoria e per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove rilevi la non conformità delle tariffe determinate e pubblicate, il soggetto verificatore diffida l'ente o l'impresa che gestisce il servizio interessato a provvedere, entro i 30 giorni successivi, ai conseguenti adempimenti di rettifica ed a procedere all'immediata pubblicazione del relativo provvedimento nel B.U.R.: in occasione della prima fatturazione utile dovranno essere effettuati i conguagli per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del provvedimento rettificato e la data di decorrenza del provvedimento di rettifica. Contestualmente all'invio della diffida la camera di commercio dà



comunicazione di tale invio alle Associazioni dei consumatori. Qualora l'ente o l'impresa interessata non adotti il provvedimento di rettifica nel termine sopra indicato, il soggetto verificatore attiverà tutte le misure previste dalla vigente legislazione, ivi inclusa la denuncia alla competente Autorità giudiziaria. Analoga procedura sarà seguita nell'ipotesi che l'ente o l'impresa che gestisce il servizio non ottemperi all'invito di fornire la documentazione e le informazioni aggiuntive richieste dalla camera di commercio entro il termine indicato al presente punto.

Circa la comunicazione alle Associazioni dei consumatori si ritiene che la stessa debba essere effettuata nei confronti delle associazioni operanti nella circoscrizione provinciale.

Clausola di rinvio

Restano ferme l'applicazione delle altre direttive previste nelle precedenti Deliberazioni Cipe in materia e le relative circolari applicative, che non siano state modificate dalla Deliberazione CIPE in oggetto e dalla presente circolare.

IL MINISTRO

Handwritten notes:
Vella
/ ...